



CIRCOLARE N. 15

Ministero

dell'Economia e delle Finanze.

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER LE POLITICHE DI BILANCIO  
UFFICIO III

Prot. Nr. 27597

Allegati: 1

Roma, 28 feb. 2007

- Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale
- A tutti i Ministeri
- A tutti gli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri
- Alle Ragionerie provinciali dello Stato

e, p.c.

- Alla Corte dei Conti

LORO SEDI

OGGETTO: Procedure da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali - Legge n. 296/2006, articolo 1, commi 511 e 512.

#### Premessa

L'articolo 1, comma 511 (nel seguito indicato "comma 511"), della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (nel seguito indicata "legge finanziaria 2007"), ha previsto, per l'anno 2007, l'istituzione di un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali (nel seguito denominato "Fondo") nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione in termini di sola cassa di 520 milioni di euro. Il Fondo è destinato alla compensazione degli effetti finanziari non previsti nei tendenziali di spesa, derivanti dall'attualizzazione dei contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge n. 350 del 24 dicembre 2003, introdotto dall'articolo 1, comma 512 (nel seguito indicato "comma 512"), della legge finanziaria 2007. Il medesimo comma 512 stabilisce la procedura da seguire per l'utilizzo dei predetti contributi.

Preliminarmente occorre far presente che la procedura autorizzatoria introdotta dal comma 512 della legge finanziaria 2007 integra le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali già previste dalla normativa vigente e dagli atti di indirizzo adottati in materia:

- comma 177 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 24 dicembre 2003;
- comma 75 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004;
- Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 13 del 5 aprile 2004;
- Circolare esplicativa del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 giugno 2005;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2006;

### **Ambito di applicazione del comma 511**

Ai sensi del primo periodo dell'articolo 4, comma 177, della legge n. 350 del 2003 e successive modificazioni, i limiti di impegno autorizzati da leggi pluriennali di spesa, comunque denominati e qualunque sia la modalità di utilizzo, devono essere considerati come "contributi pluriennali" e, in quanto tali, rientranti nell'ambito applicativo della disposizione istitutiva del Fondo.

Tale disposizione si applica ai contributi pluriennali destinati ad attivare operazioni finanziarie il cui onere di ammortamento, per capitale e interessi, è posto a carico del bilancio dello Stato, sia nel caso in cui i destinatari siano soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione (es. imprese private e pubbliche), sia che si tratti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; in tal caso la condizione è che l'onere sia a totale carico del bilancio dello Stato.

Sono escluse dall'ambito applicativo del comma 511, le operazioni finanziarie basate su contributi pluriennali a carico dello Stato che si sostanziano in contributi "in conto interessi" o in contributi corrispondenti alla sola "quota capitale".

Non rientrano nell'ambito di applicazione del predetto comma i contributi pluriennali già destinati ad operazioni finanziarie in cui il rapporto tra l'istituto finanziatore e il beneficiario sia stato perfezionato, mediante contratto di finanziamento formalmente concluso, entro il 31 dicembre 2006, nonché quelli destinati all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legge n. 223 del 2006, convertito con modificazione dalla legge n. 248 del 2006, in quanto gli effetti finanziari sono già previsti nei tendenziali di spesa a legislazione vigente su specifica autorizzazione legislativa. Restano fermi in ogni caso gli obblighi di cui al successivo punto 6.

### **Modalità di utilizzo dei contributi pluriennali**

1. Ai sensi del comma 512, l'utilizzo delle risorse stanziare per contributi pluriennali, deve essere disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, indipendentemente dalla circostanza che la relativa autorizzazione di spesa sia precedente o successiva all'1.1.2007, ovvero che sussistano già decreti ministeriali di concessione dei contributi o di impegno delle risorse in bilancio.  
La norma subordina l'utilizzo dei contributi alla verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni rispetto a quelli previsti a legislazione vigente. Qualora il predetto utilizzo comporti effetti negativi non previsti, si renderà necessaria una loro quantificazione per la successiva compensazione mediante l'apposito Fondo. Resta fermo che dette compensazioni potranno essere effettuate nel limite massimo delle disponibilità del Fondo per l'anno 2007.
  
2. Al fine della predetta verifica, nonché del perfezionamento della procedura prevista dal citato comma 512, i destinatari dei contributi, qualora intendano disporre l'utilizzo anche mediante attualizzazione già dal corrente anno, dovranno farne richiesta al Ministero/Amministrazione concedente, il quale ne darà comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro (Direzione II e VI) e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (Ispettorato Generale per le politiche di bilancio - ufficio III).
  
3. In relazione al punto 2, il Ministero/Amministrazione concedente dovrà inviare ai predetti uffici una comunicazione contenente i seguenti elementi informativi: la disposizione legislativa che autorizza i contributi pluriennali, l'importo degli stessi, le relative modalità di utilizzo e la durata del finanziamento, i soggetti beneficiari dei contributi, i soggetti attuatori dell'intervento, i tempi di realizzazione degli interventi, utilizzando a tal fine il modello riportato nell'allegato 1.  
Nel caso in cui venga chiesta l'attualizzazione dei contributi, dovrà anche essere indicato l'ammontare complessivo stimato del netto ricavo dell'operazione finanziaria che si intende perfezionare a fronte dei contributi, nonché il piano delle erogazioni attraverso le quali si provvederà all'utilizzo del netto ricavo stesso.

4. Il decreto di autorizzazione all'impiego delle risorse stanziato per contributi pluriennali, nel caso di attualizzazione mediante operazioni finanziarie, costituirà autorizzazione al perfezionamento delle stesse consentendo ai soggetti beneficiari dei contributi di concludere le relative operazioni. Resta fermo che le suddette operazioni finanziarie potranno essere utilizzate nel corso del 2007 nel limite massimo degli importi riportati nel piano delle erogazioni di cui al precedente punto 3 per tale anno. Le eventuali variazioni del suddetto piano delle erogazioni derivanti da esigenze - adeguatamente documentate - dei soggetti beneficiari e/o delle Amministrazioni concedenti dovranno essere preventivamente autorizzate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
5. Per quanto riguarda le disposizioni di legge settoriali che autorizzano contributi pluriennali a favore di una pluralità di soggetti appartenenti alla medesima categoria e per i quali l'ammontare del mutuo a favore di ciascun beneficiario è di importo modesto (Legge n. 166 del 2002 art. 38, commi 5, 6 e 7 - trasporto combinato; Legge n. 144 del 17/05/1999, art. 32 - sicurezza stradale; Legge n. 23 del 11/01/1996, art. 4 e Legge n. 289 del 27/12/2002, art. 80, comma 21 - edilizia scolastica; Legge 338/2000 - residenze universitarie), il Ministero concedente dovrà seguire la procedura di cui al comma 512 con riferimento al complessivo ammontare dei contributi erogabili nel 2007 oggetto di richiesta di attualizzazione da parte dei beneficiari e non in relazione alle richieste formulate dai singoli beneficiari.
6. Al fine di consentire il monitoraggio delle operazioni finanziarie realizzate con le predette procedure, le Amministrazioni concedenti devono impegnare i beneficiari dei contributi affinché nei contratti stipulati con gli Istituti finanziatori venga inserita apposita clausola che preveda l'obbligo a carico degli Istituti stessi di comunicare, al massimo entro 10 giorni, ai medesimi uffici del Ministero dell'economia e delle finanze indicati al punto 2, all'Istat e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria, con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi ove disponibile tenuto conto della tipologia dell'operazione finanziaria perfezionata.
7. Nel caso in cui l'utilizzo dei contributi non determini effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, sarà adottato esclusivamente il decreto di autorizzazione all'operazione

Alc

finanziaria. In caso contrario il predetto decreto sarà contestualmente accompagnato dal decreto di variazione di bilancio che disporrà la riduzione del Fondo per un importo corrispondente al ricavo netto che si prevede di utilizzare nell'anno 2007. Tali decreti saranno quindi inviati alle Commissioni parlamentari competenti per materia per il relativo parere ed alla Corte dei conti per i profili finanziari.

IL MINISTRO

T. Berlusconi

30

**Allegato 1**

Da: Amministrazione concedente

A: Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Dipartimento del Tesoro (Direzione II – Direzione VI)

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (IGPB – Uff. III)

Oggetto: Richiesta autorizzazione all'utilizzo dei contributi pluriennali di cui alla Legge .....

<b>Soggetto beneficiario</b>	<b>Denominazione:</b>	
	<b>Appartenenza a PA: (segnalare SI/NO)</b>	
<b>Soggetto attuatore dell'intervento (ove diverso dal beneficiario)</b>		
<b>Legge autorizzativa concessione contributi Capitolo /Amministr.az.</b>		
<b>Importo contributi</b>	<b>Importo annuale:</b> dal ... al....	<b>Importo complessivo:</b>
<b>Intervento/i da finanziare</b>		
<b>Modalità utilizzo contributi</b>	<i>(segnalare:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>se l'utilizzo avviene con attualizzazione dei contributi mediante operazioni finanziarie o meno;</i></li> <li>• <i>quali contributi formano oggetto dell'eventuale operazione finanziaria di attualizzazione)</i></li> </ul>	

In caso di attualizzazione dei contributi mediante operazioni finanziarie:

<b>Netto ricavo stimato</b>	<b>Importo:</b>				
	<b>Modalità di utilizzo: (in unica soluzione; a stato avanzamento lavori)</b>				
	<b>Periodo di utilizzo: dal .... al .... (in caso di somministrazione a stato avanzamento lavori)</b>				
<b>Piano di ammortamento (Rata di ammortamento) Ove disponibile</b>	<b>capitale</b>				
	<b>interessi</b>				

In caso di utilizzo pluriennale:

<b>Piano delle erogazioni</b>	<b>Anno</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>.....</b>
	<b>Importo</b>				
<b>Piano di ammortamento (Rata di ammortamento) ove disponibile</b>	<b>capitale</b>				
	<b>interessi</b>				